

N. 01009/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv.to -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to -OMISSIS-

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, domiciliata in Napoli,
Via Diaz n. 11;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, Via Diaz n. 11;

per l'annullamento

- del decreto n.-OMISSIS-amm. Cat. II/P 5, con il quale la Questura di Napoli ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Napoli e dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2016 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore di Napoli ha disposto nei suoi confronti la revoca della licenza del porto di fucile ad uso caccia per il venir meno delle garanzie di affidabilità in ordine al buon uso delle armi.

Dopo aver premesso di essere titolare della predetta licenza sin dal -OMISSIS-, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato con tre motivi.

Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Questura di Napoli, il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Napoli – Ufficio territoriale del Governo, deducendo la infondatezza del proposto gravame.

All'udienza pubblica del 26 gennaio 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11, 39, 40 e 43 del T.u.l.p.s. nonché dell'art. 32 della l. n. 157/1992.

Dopo aver richiamato le disposizioni normative sopra richiamate, il ricorrente sostiene che non sia ravvisabile nei suoi confronti alcuno dei presupposti normativamente previsti per disporre la revoca della licenza di porto di fucile.

Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce violazione per mancata

e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, manifesta contraddittorietà, illogicità e irrazionalità.

In buona sostanza, sostiene il ricorrente, che non essendo stata mai accertata a suo carico la sussistenza di responsabilità penali, il provvedimento impugnato si rivelerebbe viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.

Analoghe considerazioni sono svolte nel terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente deduce eccesso di potere sotto diversi profili (errore suoi presupposti; travisamento; inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto; illogicità; sviamento; ingiustizia grave e manifesta; falsa rappresentazione della realtà).

I motivi sono infondati; essi vengono trattati congiuntamente attenendo a profili connessi.

Occorre premettere che la Questura di Napoli ha posto alla base del provvedimento gravato i seguenti elementi:

a) la denuncia presentata nei confronti del ricorrente in data -OMISSIS- per truffa aggravata in danno di privati (rilascio illegale di polizza assicurativa), conseguentemente alla quale è stato adottato nei confronti del ricorrente, in data 30 ottobre 1995, il divieto di detenere armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 T.u.l.p.s.;

b) l'informativa di reato inoltrata dalla Questura – Ufficio prevenzione generale alla Procura della Repubblica di Napoli in data 15 gennaio 2012, nei confronti del ricorrente medesimo per i reati di atti persecutori e minacce gravi (artt. 612-bis e 612 c.p.).

Con riguardo alla informativa di reato di cui al punto b), la Questura di Napoli ha prodotto in giudizio la denuncia – querela presentata nei confronti del ricorrente in data 15 gennaio 2012 dalla ex compagna e dal di lei figlio, dalla quale risultano frasi gravemente offensive della reputazione della donna e minacce di morte rivolte dal

ricorrente nei confronti di quest'ultima, alla presenza del figlio, brandendo una pistola.

Il ricorrente sostiene che gli elementi di fatto sopra richiamati non avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalla Questura, in quanto:

- il procedimento penale per truffa aggravata in danno di terzi si è concluso con provvedimento di archiviazione (cui ha fatto seguito anche la revoca del divieto prefettizio di detenere armi e munizioni);
- la denuncia - querela presentata dalla ex compagna e dal di lei figlio è stata ritirata a distanza di pochi giorni dagli stessi denunciati.

Senonché la tesi del ricorrente non può, ad avviso del Collegio, essere condivisa.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa *in subiecta materia* - ai fini del giudizio prognostico di affidabilità in ordine al buon uso delle armi, l'autorità amministrativa, ai sensi degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n. 773), può comunque valorizzare, nella loro oggettività, non solo i fatti di reato, ma anche vicende e situazioni personali del soggetto interessato, che pur non assumendo rilevanza penale, siano indice di pericolosità, o, comunque, della non completa affidabilità di colui che li ha commessi, assumendo il porto delle armi carattere eccezionale, rispetto al generale divieto di girare armati (in conformità al principio di cui al brocardo "*ne cives ad arma ruant*").

Nel provvedimento impugnato l'Autorità questorile evidenzia che "la remissione della querela preclude solo l'ulteriore proseguimento del procedimento penale ma non esclude la possibilità per l'Autorità amministrativa di valutare i fatti storici che hanno determinato la presentazione della denuncia costituiti in gravi e reiterate minacce nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale e anche nei confronti del figlio della stessa..." (secondo la denuncia querela il ricorrente avrebbe estratto dai pantaloni una pistola puntandola contro il figlio della donna ed intimandogli di dirgli dove fosse la madre "in quanto la

doveva uccidere”) e che “i gravi fatti di cui sopra rappresentano indici significativi di un’insufficiente capacità di autocontrollo e in definitiva di una personalità complessiva che non offre quelle piene garanzie di affidabilità che devono imprescindibilmente ricorrere in capo ai titolari di licenze in materia di armi al fine di salvaguardare le preminenti esigenze di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica”.

Orbene, anche prescindendo dal procedimento penale per truffa aggravata in danno di terzi (sia in ragione della intervenuta archiviazione, che del carattere risalente nel tempo dei relativi fatti) i gravi comportamenti (diffamatori e di minaccia) attribuiti al ricorrente nella denuncia - querela prodotta in giudizio dalla amministrazione, a prescindere dalla loro rilevanza penale, evidenziano un *modus operandi* del ricorrente idoneo a sostenere il giudizio prognostico del possibile utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio degli altri consociati e segnatamente di quelli facenti parte della sua sfera personale.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questa Sezione, l'amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa ovvero dalla formale estinzione del reato, con la conseguenza che le stesse non sono circostanze decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (T.a.r. Napoli, sez. V, 14 settembre 2015 n. 4464; cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 aprile 2015, n. 1731; sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5595; 15 ottobre 2012, n. 4117).

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il provvedimento impugnato si rivela congruamente motivato e immune dalle dedotte censure.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere

Paolo Marotta, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

